

ECC. MA AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Segnalazione di pratiche commerciali scorrette e richiesta di avvio procedura avverso clausole vessatorie ex art. 37 bis d. lvo 206/2005 con misure cautelari.

CASARTIGIANI, Confederazione autonoma sindacati artigiani, corrente in Roma, via
Flaminio Ponzio 2, in persona del Presidente Mario Coltelli,

FEDERCARROZZIERI, Federazione Nazionale Carrozzerie Indipendenti, PI / CF:
91345230378 corrente in Bologna, via Egnazio Danti 3, in persona del Presidente
Davide Galli,

ASSOUTENTI PI /CF96104140585 corrente in Roma Vicolo Orbitelli 10 in persona
del Presidente Mario Finzi,

ASSOCIAZIONE CARROZZIERI PROVINCIALE DI CAGLIARI PI/CF
02677840924 corrente in Cagliari Via XX Settembre 34 in persona del Presidente
Riccardo Melis,

BdV – BANCA del VEICOLO ASSOCIAZIONE corrente in Urbisaglia (MC) C.da
Montedoro 33 in persona del Presidente Giuseppe Lazzari,

CONSORZIO AUTORIPARATORI PONTINI PI/CF 02418810590 corrente in
Latina Via Ezio 87 in persona del Presidente Maurizio Casabona,

CONSORZIO CARROZZIERI BRESCIANI PI/CF 03231300983 corrente in
Brescia Piazzale Corvi 13 in persona del Presidente Roberto Tognassi,

CONSORZIO CARROZZIERI ITALIANI PI/CF 02191950464 corrente in
Fucecchio Via 1° Settembre 43/A in persona del legale rappresentante Gian Franco
Servi,

RETE TUTELA GENOVA corrente in Genova Via Cantore 6/L in persona del
Presidente Ivano Vernazzano,

rappresentati e difesi dall'avvocato Angelo Massimo Perrini, PRRNGL62B01F952Q
(angelomassimoperrini@pec.ordineavvocatitorino.it), e presso lo stesso elettivamente
domiciliati in Torino, corso Tassoni 12 per procura in calce al presente atto che ad ogni
effetto, viene sottoscritto dai reclamanti i quali espongono quanto segue.

La premessa.

Casartigiani, Federcarrozzieri, Associazione Carrozzerie Provinciale di Cagliari, BdV-
Banca del Veicolo Associazione, Consorzio Autoriparatori Pontini, Consorzio
Carrozzerie Bresciani, Consorzio Carrozzerie Italiani e Rete Tutela Genova hanno per
compito statutario la promozione, la tutela e la valorizzazione del ruolo delle
carrozzerie, delle quali si propongono di tutelare i diritti costituzionalmente garantiti, tra
i quali la libertà della iniziativa economica promuovendo l'indipendenza delle imprese
artigiane da contratti di fiduciariato con le imprese di assicurazione.

Assoutenti è un'associazione di cittadini utenti il cui impegno è sempre stato ispirato
all'abbattimento dei monopoli ed alla introduzione di principi di concorrenza regolata
da autorità dotate di piena indipendenza. Assoutenti fa parte del CNCU, Comitato
Nazionale Consumatori Utenti, presso il Ministero dello Sviluppo Economico.

Gli esponenti in particolare ritengono che l'Autorità Garante della Concorrenza e del
Mercato debba attentamente vigilare sugli effetti distorsivi per la libertà del mercato

delle autoriparazioni che sono in atto mediante il fenomeno delle “convenzioni” tra imprese di assicurazione e carrozzieri.

E' noto infatti che mediante il ricorso ad accordi denominati “convenzioni” o “rapporti fiduciari” le imprese di assicurazione impongono alle carrozzerie non solo tariffe orarie predeterminate, ma anche tempi di riparazione standardizzati oltre che la fornitura all'automobilista di servizi che rimangono a carico del “fiduciario” tra i quali l'oneroso servizio di fornitura di auto sostitutive per il periodo della riparazione del mezzo sinistrato. In taluni casi si giunge a imporre da parte dell'impresa di assicurazione alle carrozzerie la fornitura diretta di parti di ricambio e di materiali con l'evidente risultato di ridurre l'artigiano carrozziere a un terzista fornitore di manodopera.

E' con tali premesse che i reclamanti propongono la presente segnalazione affinché l'Ecc.ma Autorità possa

I) verificare la legittimità di pratiche commerciali scorrette e aggressive poste in essere dalle imprese assicurative,

II) avviare se del caso anche d'ufficio, la procedura amministrativa ex art. 37 bis d.lvo 206/2005 avverso le clausole contrattuali inserite nei contratti assicurativi di cui si dirà in prosieguo e che si ritengono vessatorie,

III) intraprendere le eventuali determinazioni di propria competenza in ordine alle ulteriori criticità anticoncorrenziali di cui si dà atto nel presente esposto / reclamo.

Libertà e concorrenza nel mercato delle autoriparazioni.

Appare superfluo rammentare in questa sede come il problema della tutela della libertà del mercato delle riparazioni dei veicoli in caso di collisione rappresenta questione di rilievo anche comunitario. Si richiama sul punto la relazione informativa 6 settembre 2010 della Sezione specializzata Mercato Unico Produzione e Consumo del CESE (Comitato economico e sociale europeo) che sul tema della riparazione dei veicoli in caso di collisione nelle proprie *raccomandazioni* ha chiarito come “*la concorrenza leale è il modo migliore di promuovere l'efficienza economica, la libera scelta del consumatore e la sicurezza nel mercato della riparazione degli autoveicoli*”.

Infatti, anche secondo l'organismo comunitario è “*necessario monitorare la natura e il livello di concorrenza tenendo presente le disposizioni concernenti le pratiche concordate e l'abuso di posizione dominante nonché le norme sulle pratiche commerciali sleali, disciplinate dalla direttiva 2005/29/CE (da impresa a consumatore) o solo dalle legislazioni nazionali (da impresa a impresa). Se questo esame conduce alla conclusione che esiste una distorsione del mercato, bisogna valutare le eventuali misure correttive da adottare.*”

Appare pertanto evidente la rilevanza della questione che qui si solleva: infatti “*affinché sia garantita la libertà di scelta, il CESE invita tutte le parti interessate a rispettare il diritto del consumatore ad un'informazione equa e affidabile. Gli assicuratori e gli intermediari dovrebbero informare chiaramente i consumatori del loro **diritto a scegliere liberamente un'officina**, sia al momento di sottoscrivere una polizza che in seguito a una collisione.*”

E non solo: tra le raccomandazioni del CESE vi è la esortazione alle “*autorità nazionali della concorrenza a verificare che nel mercato delle assicurazioni auto e tra le officine di riparazione vi sia un'effettiva concorrenza per quanto riguarda la gestione del risarcimento dei danni dovuti a collisioni.*”. Viene infatti raccomandata in particolare la vigilanza per “*garantire che i titolari delle polizze di assicurazione siano informati dei loro diritti e abbiano accesso a servizi offerti a condizioni eque... gli accordi equi inoltre dovrebbero rispettare il diritto del consumatore ad una libera scelta*” del riparatore.

Il ruolo anticoncorrenziale delle imprese assicuratrici nel mercato delle autoriparazioni: non solo una scelta imprenditoriale delle singole imprese ma una opzione concordata di sistema.

Su tali premesse è evidente come le circostanze oggetto del presente reclamo siano sostanzialmente relative al comportamento di alcune imprese assicuratrici che, abusando della loro posizione dominante pongono in essere comportamenti che dispiegano effetti restrittivi della concorrenza nel mercato delle autoriparazioni dei veicoli incidentati. Tali criticità sul mercato assicurativo italiano, cagionate dalla condotta di alcune imprese assicurative, in realtà sono parte di un più ampio disegno imprenditoriale la cui realizzazione viene costantemente e pubblicamente perseguita dall'Ania, organizzazione che dette imprese rappresenta, anche mediante sollecitazioni a livello politico.

Ci si riferisce alla recente vicenda dell'art. 29 n. 2¹ del decreto legge 1/2012 con il quale veniva perseguito, con una scelta di tecnica legislativa di impossibile tenuta sotto il profilo giuridico, l'obiettivo delle imprese assicuratrici di gestire direttamente il mercato della autoriparazione attraverso la pretesa penalizzazione delle carrozzerie non facenti parte di reti fiduciarie.

Si trattava di norma che avrebbe avuto l'effetto di permettere all'assicuratore di *“applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza”* in spregio al divieto di cui all'art. 2 lettera d) legge 287 del 10 ottobre 1990.

Il Parlamento ha bocciato tale tentativo, che avrebbe introdotto una norma illegittima e disapplicabile, ma le imprese assicuratrici persistono nel rivendicare la legittimità del loro disegno imprenditoriale, come risulta anche dalla lettura di documenti ufficiali quali la circolare Ania 27 marzo 2012 n.0122 di cui si produce stralcio, ove il punto di vista del settore assicurativo è chiarissimo :*”nell'iter di conversione del decreto legge è stata soppressa la disposizione recata dal comma 2 dell'articolo 29, che introduceva la facoltà per le imprese di offrire il risarcimento in forma specifica dei danni alle cose in alternativa al risarcimento pecuniario. Il Parlamento non ha inteso accogliere le proposte del settore assicurativo dirette a prevedere un meccanismo che incentivasse tale modello liquidativo alternativo attraverso condizioni diverse e più eque rispetto a quella delineata nel testo originario del comma 2, che disponeva una brutale riduzione del 30% del risarcimento pecuniario per i danneggiati che non avessero accettato la riparazione diretta, senza neppure precisare il montante cui applicarla. La proposta del settore prevedeva che, in caso di rifiuto del danneggiato di avvalersi delle strutture riparative convenzionate con l'impresa, il risarcimento pecuniario scelto dal danneggiato non potesse superare la spesa effettiva che avrebbe sostenuto la compagnia per la riparazione del veicolo. Tale proposta, condivisa ufficiosamente anche dal Governo, non è stata accolta in sede di conversione in legge del decreto. Sul punto, è appena il caso di rammentare che conserva tutta la propria validità l'articolo 14 del DPR n. 254/2006 (Regolamento di attuazione del risarcimento diretto), che consente l'inserimento nei contratti di assicurazione r.c. auto di clausole con cui si*

¹ Il testo soppresso in sede di conversione del DL così recitava: *“In alternativa al risarcimento per equivalente, è facoltà delle compagnie assicurative offrire, nel caso di danni a cose, il risarcimento in forma specifica. In questo caso, se il risarcimento è accompagnato da idonea garanzia sulle riparazioni, di validità non inferiore a due anni per tutte le parti non soggette a usura ordinaria, il risarcimento per equivalente è ridotto del 30%”.*

pattuisce il risarcimento del danno in forma specifica a fronte di una riduzione del premio per l'assicurato.”

E' quindi evidente da quanto fin qui esposto che le criticità oggetto del presente reclamo, lungi dall'essere attribuibili solo alla condotta di alcune imprese assicuratrici, come verrà di seguito chiarito, costituiscono evidenti forzature pianificate a livello associativo, volte a conseguire l'obiettivo perseguito dal sistema delle imprese assicuratrici, che ai reclamanti appare assolutamente illegittimo, vale a dire l'ottenimento del controllo di fatto del mercato della autoriparazione mediante intese restrittive della concorrenza, attuate con abuso della propria posizione dominante nel settore delle assicurazioni.

Le “convenzioni” e i rapporti di “fiduciariato”: strumenti anticoncorrenziali dagli effetti penalizzanti per danneggiati e carrozzieri.

Non vi è dubbio alcuno sulla portata anticoncorrenziale di comportamenti tendenti ad imporre a livello generalizzato *convenzioni* e contratti di *fiduciariato*. E' noto che ogni accordo di tal genere “*regolamenta le modalità e l'entità degli accertamenti del danno, richiamando allo scopo i tempari, i costi di manodopera ed i prezzi delle parti di ricambio. Si tratta di elementi che appaiono del tutto estranei agli scopi perseguiti dalla legge n. 166/92 e, come ampiamente emerso nel corso dell'indagine conoscitiva IC19, in grado di incidere oltre che sul mercato delle perizie, anche sulle condizioni di concorrenza nel settore dell'assicurazione auto*” come correttamente rilevato a suo tempo dall' AGCM nel provvedimento di apertura della istruttoria sugli accordi tra Ania e le organizzazioni sindacali dei periti.

Inoltre poiché è evidente che gli accordi di fiduciariato si basano sulla imposizione di una tariffa oraria torna attuale quanto già constatato dall'AGCM nel richiamato provvedimento:“*poiché il prezzo rappresenta una delle principali variabili competitive, un'intesa sui prezzi dei prodotti o dei servizi offerti, per sua stessa natura ha come oggetto di restringere il libero gioco della concorrenza, in violazione dell'articolo 81 del Trattato*”.

La canalizzazione forzata dei danneggiati come mezzo per perseguire il controllo del mercato delle riparazioni.

La imposizione di *convenzioni* o *rapporti di fiduciariato* per realizzarsi necessita della possibilità per le imprese di assicurazione di canalizzare obbligatoriamente i danneggiati presso le carrozzerie *fiduciarie* o *convenzionate*, risultando evidente come convenzioni che non assicurino al carrozziere che vi aderisca un volume di lavoro certo e continuativo abbiano scarse possibilità di realizzazione.

Ma in un sistema di concorrenza e libero mercato la canalizzazione delle riparazioni, per i suoi evidenti effetti distorsivi su concorrenza e mercato, non appare comunque legittima, tantomeno lo è se viene forzosamente imposta al danneggiato, dalla impresa assicuratrice mediante illegittimi strumenti con i quali indurre coattivamente il proprio assicurato/danneggiato a far riparare il mezzo da un carrozziere fiduciario.

E' in questo quadro che devono essere valutate le clausole contrattuali e i comportamenti aggressivi oggetto di segnalazione che altro non sono che strumenti per perseguire una canalizzazione forzata delle riparazioni dei veicoli danneggiati, circostanza che a parere della reclamante avviene anche attraverso comportamenti commerciali illeciti e aggressivi a fini distorsivi della concorrenza e del mercato.

Gli strumenti del disegno anticoncorrenziale: la pretesa contrattualizzazione del danno nella RC auto obbligatoria.

Talune imprese assicuratrici, per perseguire il proprio obiettivo, hanno adottato politiche di mercato consistenti in un inammissibile tentativo di contrattualizzare il risarcimento del danno in RC auto, contrattualizzazione attraverso la quale si tenta di imporre all'assicurato/danneggiato "*clausole contrattuali*" limitative della libertà di contrarre con i terzi.

Tali clausole, sono sostanzialmente di due tipi:

(I) quelle tese ad imporre un **preteso obbligo contrattuale di effettuare la riparazione del mezzo solo presso carrozzerie convenzionate**, che hanno l'effetto di impedire e/o limitare la libertà del danneggiato di scegliere il carrozziere al quale far riparare il proprio mezzo,

(II) quelle invece tese ad imporre all'assicurato **divieti contrattuali alla stipula di eventuali cessioni del credito risarcitorio a favore di carrozzieri che non fanno parte di reti convenzionate**.

L'obbligo di effettuare la riparazione del mezzo presso carrozzerie indicate dall'assicuratore e l'art. 2058 cc.

Un simile preteso obbligo, che ove attuato, avrebbe evidenti effetti distorsivi della concorrenza e del mercato, viene usualmente ed impropriamente definito, nel tentativo di renderlo legittimo, come "*risarcimento in forma specifica*".

Allorquando una tale modalità di "*risarcimento*" viene surrettiziamente imposta nei contratti di RC auto, a dire dell'assicuratore, ne discenderebbe il preteso obbligo per il danneggiato di accedere **esclusivamente** a tale forme di risarcimento ove con *risarcimento in forma specifica* è evidente che l'impresa assicuratrice non intende indicare il risarcimento che avviene mediante l'esborso della somma di danaro necessaria per riparare *sempre e comunque* il mezzo, ma intende la imposizione di un generale obbligo per il danneggiato di riparare il mezzo, imponendo pure a quest'ultimo di far effettuare la riparazione presso strutture scelte dalla compagnia.

Sul punto si rileva che, per giustificare un tale disegno, l'assicuratore strumentalizza la procedura di risarcimento diretto ex art.149 cod. ass. sull'errato presupposto che la liquidazione del danno possa essere regolata dal contratto di polizza stipulato con il proprio assicurato anziché dai principi generali della responsabilità extracontrattuale.

Appare superfluo rammentare che la norma codicistica all'art. 2058 c.c. prevede esattamente il contrario di quello che da parte degli assicuratori si tenta di imporre. Infatti il codice civile prevede che è al danneggiato e non all'assicuratore che spetta la scelta di "*chiedere la reintegrazione del danno in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile*". La norma codicistica prevede poi, ma solo a tutela dell'assicuratore, che possa essere eventualmente il Giudice a decidere che "*il risarcimento avvenga solo per equivalente (cioè in denaro), se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore*"

Quella che si tenta di introdurre è evidentemente una imposizione che di fatto **penalizza il danneggiato che nulla può eccepire sugli standard riparativi adottati dalle carrozzerie scelte dalle imprese di assicurazione**; è noto infatti che le compagnie impongono usualmente alle carrozzerie fiduciarie modalità e tempi di riparazione, e sovente forniscono direttamente **ricambi non originali** e materiali di consumo di non primaria qualità, al fine ovvio del contenimento dei costi delle riparazioni, che è l'unico obiettivo del disegno imprenditoriale che qui criticamente si segnala.

Il divieto "contrattuale" alla cessione di credito.

Poiché dunque il risarcimento in forma specifica non può essere imposto al danneggiato che resta ex 2058 cc l'unico soggetto al quale è rimessa la scelta tra le due differenti forme di risarcimento, ecco che ben si comprende quello che sta accadendo con i recenti tentativi attuati da alcune imprese assicuratrici di “vietare contrattualmente” ai propri assicurati la cessione di credito. Infatti l'accordo contrattuale tra assicuratore e assicurato che impone, comunque in maniera illegittima, tempi e modalità di riparazione del veicolo, non è comunque opponibile al terzo cessionario, cioè al Carroziere, al quale comunque il danno deve essere risarcito a prescindere dall'effettivo verificarsi della riparazione, che non è certo divenuta obbligatoria e tantomeno è un presupposto per il risarcimento del danno, che deve avvenire in ogni caso, anche a prescindere dalla circostanza che il veicolo sia stato o meno riparato.

Illiceità di ogni limitazione al risarcimento del danno in RC auto, anche in ambito di risarcimento diretto.

E' evidente che la pretesa dell'assicuratore per la RC auto di limitare contrattualmente le modalità risarcitorie in favore del proprio assicurato è priva di fondamento. Infatti il professionista assicuratore è tenuto al pagamento del risarcimento al proprio assicurato non già in forza delle condizioni generali della polizza eventualmente contratta, che in forza dell'obbligo di cui al 122 Cod. Ass. non può che essere altro che una polizza che garantisce la responsabilità civile secondo lo schema della polizza per danni previsto all'art. 1917 c.c.

L'assicuratore in ambito di RC auto anche nella ipotesi di risarcimento diretto di cui al 149 Cod. Ass. **risarcisce** il proprio assicurato di tutti i danni che, questi ha patito per il fatto illecito del terzo civile responsabile del sinistro stradale.

Il risarcimento nel caso del risarcimento diretto infatti avviene da parte dell'assicuratore “diretto” in dipendenza e in adempimento di una obbligazione extra contrattuale (il danno cagionato da un terzo al proprio assicurato) e l'assicuratore “diretto” agisce in qualità di delegato ex lege (art. 149 cod. ass.) della compagnia assicuratrice del civile responsabile e non certo in forza di qualsivoglia pattuizione contrattuale di polizza dal momento che l'esistenza di una valida garanzia per l'rc auto è solo ovviamente il presupposto per l'applicabilità dell'art. 149 cod.ass.. Infatti il 149, come chiarito dalla C.Cost. con la sentenza 180/2009 che ne ha sancito la facoltatività, è norma che disciplina in ogni caso un procedimento risarcitorio e non certo indennitario, procedimento al quale ogni assicuratore è tenuto per legge ad adempiere e dal momento che la propria obbligazione è di tipo risarcitorio e non indennitario come tale non può certo venire sottoposta a limitazioni contrattuali, per di più con modalità che le renderebbero in ogni caso vessatorie.

E' anche per tale ragione che una clausola che limiti la facoltà dell' *assicurato* di *cedere a terzi i crediti relativi al diritto del risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 dlgs 209/2005*, è comunque priva di significato poiché il credito del danneggiato, che ovviamente può non coincidere con l'assicurato, non nasce e non è regolato dal contratto obbligatorio della RC auto che segue lo schema tipico della copertura assicurativa per la responsabilità civile ex 1917 cc e come tale è cosa totalmente diversa da una garanzia prevista in una polizza per i danni.

L'oggetto del reclamo:

Con tali premesse la reclamante si duole e segnala

(I) il comportamento di Vittoria Assicurazioni spa per aver la stessa, inserito nei contratti relativi a polizze RC auto clausole vessatorie, in relazione alle quali si chiede l'apertura di procedimento ex art. 37 bis;

(II) il comportamento di Vittoria Assicurazioni spa che, in relazione alle predette clausole vessatorie, ha posto in essere sistematiche pratiche aggressive consistenti nel minacciare infondate azioni nei confronti dei propri assicurati al fine di indurli a revocare legittime cessioni di credito;

(III) il comportamento di Zurich PLC per aver la stessa, inserito nei contratti relativi a polizze RC auto clausole vessatorie

(IV) quanto a tutte e tre per avere evidentemente concordato tra loro, viste la identità delle clausole contestate una attività restrittiva della concorrenza che si integra anche mediante la costituzione e l'utilizzo di reti di carrozzerie fiduciarie, in adesione alle linee guida di Ania.

La clausola di cui alle appendici di rinnovo di polizza e all'art. 11 della polizza "Linea Strada" della Vittoria assicurazioni spa.

La Vittoria assicurazioni, **nella propria polizza RC auto** denominata "Vittoria Linea Strada" ha apposto **sistematicamente in sede di rinnovo annuale delle polizze in essere, quindi fuori da ogni ipotesi di trattativa individuale**, una appendice contrattuale contenente "condizioni particolari" nelle quali è dato leggere che *"le parti pattuiscono ... che l'assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al diritto del risarcimento del danno ai sensi degli artt. 149 e 150 dlgs 209/2005 a meno che la Vittoria abbia prestato il proprio consenso alla cessione"*.

Il reale intendimento dell'estensore della clausola, e la natura della stessa, si evincono dalla circostanza che tale clausola *"non è operante se l'assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria"*.

Sempre nella contestata clausola contrattuale è dato leggere che *"in caso di cessione del credito non autorizzato, l'impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato"*.

Identica clausola contrattuale compare in nell'unico prodotto auto ora commercializzato denominato **linea strada Classic**, ove nelle condizioni generali di polizza, edizione 1/7/2011, senza alcuna particolare evidenza grafica, è dato leggere nell'ultima parte dell'**art. 11**, rubricato *"Modalità per la denuncia dei sinistri"* quanto segue:

"Divieto di cessione del credito. Le parti pattuiscono, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 comma 2 Codice Civile, che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti relativi al diritto al risarcimento del danno ai sensi degli artt.149 e 150 del D.Lgs. 209/2005 a meno che l'assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione. La clausola non è operante se l'assicurato si avvarrà di una carrozzeria o di un centro riparazioni convenzionato con Vittoria Assicurazioni S.p.A. In caso di cessione del credito non autorizzato, l'impresa agirà nei confronti del contraente per il recupero dell'eventuale pregiudizio arrecato".

Sullo stampato, reperibile sul sito internet della Vittoria, non è stata reperita alcuna indicazione di deposito presso Notaio delle CG di polizza

Le clausole contrattuali della polizza Zurich plc :art 17 condizioni generali.

Nelle "condizioni generali di assicurazione" che regolano la polizza denominata "ZuriGò, contratto di assicurazione di Responsabilità Civile Auto e Altri Rischi Diversi" nelle condizioni generali di polizza che regolano tutte le garanzie, non solo la RC auto, è presente il seguente:

Articolo 17 "Cessione del credito Le parti pattuiscono, ai sensi degli artt. 1341-1342, comma 2, Codice Civile, che l'Assicurato non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l'Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione".

Il testo del fascicolo informativo, modello P.1981 ed. 12/2010 contenente le condizioni generali di polizza e la clausola contestata risulta depositato presso il Notaio Patrizia Leccardi del Collegio Notarile di Milano alla sede di Milano in data 16/11/2010, con atto n. 7467/3967 di repertorio ed è reperibile sul sito internet della impresa assicuratrice.

Le clausole contrattuali della polizza Zuritel spa, art. 1.6 condizioni generali.

Nelle condizioni generali di polizza, modello 35000, edizione ottobre 2011 del prodotto a marchio “Zurich connect”, denominato “contratto di assicurazione autovetture”, alla “sezione 1 responsabilità civile verso terzi” si legge:

Articolo 1.6 “Cessione del credito Le parti pattuiscono, ai sensi degli artt. 1341-1342, comma 2, Codice Civile, che il Contraente non potrà cedere a terzi i crediti derivanti dal presente contratto, a meno che l’Assicuratore abbia prestato il proprio consenso a tale cessione”.

Anche tali condizioni generali sono reperibili sul sito internet della impresa.

Profili di nullità.

Poiché le clausole sopra richiamate hanno l’effetto di **impedire** e comunque **limitare la facoltà del consumatore contraente di contrarre liberamente con terzi**, impedendogli la **libera stipula del negozio giuridico della cessione di credito previsto al 1260 cc.** ne deriva la loro nullità trattandosi di previsioni contrattuali radicalmente nulle ed inefficaci in quanto contrastanti con l’art. 33 lettere s) e t) D.lvo 206/2005.

Difatti simili clausole hanno l’evidente effetto di **limitare considerevolmente la libertà di scelta e di comportamento del consumatore, inducendolo a non contrarre rapporti contrattuali finalizzati alla riparazione del proprio veicolo con la carrozzeria di propria fiducia**, inducendolo inammissibilmente ad assumere la decisione di contrarre quel medesimo rapporto commerciale finalizzato all’autoriparazione non già con l’impresa dal consumatore liberamente scelta bensì con altra non di propria fiducia indicata dall’impresa assicuratrice solo in quanto “fiduciaria”.

E’ evidente che le clausole che qui si contestano, **che risultano inserite in formulari prestampati che regolano tutte le polizze polizze RC auto attualmente stipulabili**, proprio per tale ragione non possono essere state oggetto di specifica trattativa individuale. Controprova ne è che non risultano prodotti assicurativi delle imprese sopra citate che permettano al contraente di stipulare comunque una polizza RC auto senza incorrere in clausole limitative della propria libertà di contrarre con i terzi.

Il contrasto con l’art. 33 lettera s) D.lvo 206/2005

In particolare, non appare lecito che il professionista assicuratore surrettiziamente mediante una simile clausola di fatto modifichi lo schema dell’assicurazione per la r.c. auto sostanzialmente perseguendo l’effetto di risarcire i danni in forma specifica rifiutando il risarcimento per equivalente e **sostituendo a sé per l’adempimento relativo al pagamento dell’obbligazione in forma pecuniaria un terzo** (“il carrozziere fiduciario”) il quale dovrebbe obbligatoriamente, di fatto, erogare la prestazione risarcitoria in forma specifica.

Il contrasto con l’art. 33 lettera t) D.lvo 206/2005

Come pure non appare ammissibile per le medesime ragioni la minacciata imposizione di revocare la cessione di credito, un lecito negozio giuridico, effettuata in favore della carrozzeria cessionaria che ha riparato il mezzo del consumatore.

Ulteriore fattispecie: i comportamenti aggressivi di Vittoria Assicurazioni.

Ma vi è di più. Per quel che consta, e l'Autorità comunque potrà d'ufficio accertare i fatti, attraverso una specifica funzione informatica nel programma di liquidazione dei danni, la Vittoria assicurazioni, in fase di apertura del sinistro ove ravvisa la comunicazione di una cessione di credito a un carrozziere che non risulta di suo gradimento, provvede automaticamente ad inviare una comunicazione del seguente letterale tenore pari a quella che si produce:

Abbiamo ricevuto la cessione di credito allegata in copia alla presente. A tal proposito ci corre obbligo ricordarLe che, sulla base delle condizioni contrattuali espressamente pattuite, la polizza in oggetto non prevede per il cliente la possibilità di cedere a terzi il credito relativo al risarcimento del danno, fatta salva la circostanza che si tratti di strutture convenzionate con Vittoria Assicurazioni. In caso di cessione ad enti non convenzionati l'impresa ha il diritto di agire nei confronti dell'assicurato per il recupero del pregiudizio arrecato. La invitiamo, pertanto nel Suo interesse a inoltrarci formale comunicazione di revoca della cessione unitamente a fotocopia di documento di identità in corso di validità. Nulla ricevendo entro trenta giorni dal ricevimento della presente ci riterremo liberi di intraprendere nei Suoi confronti le azioni contrattualmente previste in presenza di accertato pregiudizio

Una tale comunicazione appare integrare la condotta di cui all'art. 25 lettera e) D.lvo 206/2005 dal momento che contiene una minaccia di promuovere una azione legale che appare (I) manifestamente temeraria oltre che (II) infondata.

In particolare, appare chiara la violazione dell'art. 25 del Codice commessa da parte dell'assicuratore con l'invio della predetta comunicazione nella quale l'assicuratore inammissibilmente sostiene che sulla base delle condizioni contrattuali espressamente pattuite la polizza non prevede per il cliente la possibilità di cedere a terzi il credito relativo al risarcimento del danno fatta salva la circostanza che si tratti di strutture convenzionate con la Vittoria Assicurazioni. Con questa premessa il professionista invita il consumatore "...nel suo interesse ad inoltrarci formale comunicazione di revoca della cessione unitamente a fotocopia di un documento di identità in corso di validità". In caso contrario è esplicita la **minaccia di "intraprendere nei suoi confronti le azioni contrattualmente previste..."**.

La manifesta infondatezza e temerarietà dell'azione

Che si tratti di una minaccia di un'azione infondata e temeraria lo si evince da diversi ordini di ragioni, dal momento che il professionista assicuratore non può non conoscere la nullità della declamata pretesa incredibilità contrattuale del credito. Già si è detto che quanto "eccepito" dalla Vittoria in ordine alla incredibilità dei crediti costituisce una pattuizione nulla in forza dell'art. 33 c. 2 lettera t) l. 205/2006 del Codice del Consumo ai sensi del quale si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno oggetto, o per effetto, di: "... t) sancire a carico del consumatore le decadenze limitazione della facoltà di opporre eccezioni, deroghe alla competenza della autorità giudiziaria, limitazioni all'adduzione di prove, inversioni o modificazioni dell'onere della prova, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi".

E che questo sia il punto ne pare consapevole anche la Vittoria assicurazioni che in altra analoga vicenda oggetto di reclamo avanti l'ISVAP nelle proprie controdeduzioni (si veda la produzione in atti) non ha certo sostenuto la legittimità della clausola limitativa della facoltà di contrarre con i terzi, ma ha incentrato le proprie difese sulla declamata

circostanza che tale clausola sarebbe stata espressamente pattuita in quanto approvata per iscritto.

Tale difesa tuttavia appare inconsistente: si rileva infatti che la pretesa “*pattuizione*” esplicherebbe un “*accordo*” meramente formale, la cui prova compete comunque all’assicuratore, atteso che, in realtà, sia le schede contrattuali di polizza sia le condizioni generali regolanti il rapporto sono pacificamente predisposte in via unilaterale dall’assicuratore il quale, al mero scopo di fare emergere il formale rispetto dell’art. 34 quarto comma D.lvo 206/2005, ha inserito la previsione “*le parti pattuiscono*”.

Ma è evidente che indicare che “*le parti pattuiscono*” non significa fornire la prova che l’accordo sia effettivo né tanto meno che vi sia stata pregressa trattativa individuale come previsto dalla richiamata norma; **trattativa che secondo la giurisprudenza consolidata deve essere individuale, seria ed effettiva**².

Pertanto avere indicato *in polizza* che le parti hanno pattuito non significa alcunché³. Il divieto di cessione imposto al proprio assicurato dalla compagnia integra inoltre un divieto di alienare ex art. 1379 c.c., divieto che “*ha effetto solo tra le parti, e non è valido se non è contenuto entro convenienti limiti di tempo e se non risponde a un apprezzabile interesse di una delle parti*”. Tale clausola sarebbe quindi comunque nulla atteso che tale divieto non è contenuto entro convenienti limiti di tempo ma è invece destinato a durare per tutta la durata del contratto e certamente la sua previsione non risponde ad alcun interesse apprezzabile. Frapporre resistenze e difficoltà al proprio assicurato non può certo essere ravvisato come interesse apprezzabile.

La reale natura distorsiva della concorrenza e del mercato delle clausole sull’incapacità del credito: il concerto tra Vittoria, Zurich e Ania.

Poiché è evidente che la esponente in forza dei propri fini statuari non può accettare limitazioni alla libertà imprenditoriale tali da distorcere il mercato e la libera concorrenza ne deriva la necessità di rappresentare i fatti alla Autorità in indirizzo, che peraltro pare aver ben presente⁴ la questione relativa alla costituzione e/o

² “Perché l’applicazione della disciplina di tutela del consumatore in questione possa considerarsi preclusa, **la trattativa deve non solo essersi storicamente svolta** ma altresì risultare caratterizzata dai **requisiti della individualità** (avere cioè riguardo alle clausole o agli elementi di clausola costituenti il contenuto dell’accordo, presi in considerazione singolarmente e nel significato che assumono nel complessivo tenore del contratto); della **serietà** (essere svolta dalle parti mediante l’adozione di un comportamento obiettivamente idoneo a raggiungere il risultato cui è diretta); della **effettività** (essere stata non solo storicamente ma anche in termini sostanziali effettuata, nel rispetto della autonomia privata delle parti, riguardata non solo nel senso di libertà di concludere il contratto ma anche nel suo significato di libertà e concreta possibilità - anche - per il consumatore di determinare il contenuto del contratto)” (Cass. civ. Sez. II Ord. 26 settembre 2008 n. 24262)

³ In proposito particolarmente significativa per il caso che ne occupa la pronuncia del Tribunale di Napoli 22 maggio 2009 secondo cui “la prova contraria della specifica trattativa individuale in ordine ad una clausola tipo inserita in modulo contrattuale unilateralmente predisposto non può essere costituita da una dichiarazione inserita nello stesso modulo contrattuale. Diversamente opinando, infatti, si realizzerebbe un circolo vizioso nel quale lo stesso documento che è sintomo di assenza di trattativa individuale, ossia il modulo-formulario, contiene in sé la prova di detta trattativa. In sostanza, la prova della specifica trattativa sarebbe data proprio dalla sottoscrizione di una di quelle clausole standard che, siccome contenute in un modulo unilateralmente predisposto, postulano l’assenza di una reale negoziazione”.

⁴ Dall’audizione del Presidente dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato avanti la Commissione Industria del Senato del 29/09/2010: “Più in generale, anche quando la modalità del risarcimento in forma specifica è meramente opzionale per il danneggiato, esiste un problema delle reti di officine di autoriparazioni convenzionate. Nella logica del sistema, le politiche di convenzionamento dovrebbero essere volte a conseguire risparmi di spesa per le stesse compagnie da traslare a favore

all'imposizione al danneggiato di reti di autoriparazioni fiduciarie da parte delle imprese assicuratrici. Che quello qui rappresentato non sia un episodio sporadico ma faccia parte di un disegno complessivo risulta anche da prese di posizioni pubbliche⁵ dell'Ania alle cui indicazioni gli assicuratori del cui operato qui ci si duole risultano essersi adeguati in concerto.

Tutto ciò premesso i reclamanti

instano

affinchè l'Ecc.ma Autorità

sanzioni le pratiche commerciali ritenute aggressive poste in essere dalla impresa assicurativa Vittoria Assicurazioni spa, corrente in Milano, via Gardella 2;

dia avvio alla procedura amministrativa ex art. 37 bis d.lvo 206/2005 avverso le **clausole vessatorie** in atti richiamate inserite nei contratti assicurativi di Vittoria assicurazioni della "Zurich Insurance plc, Rappresentanza Generale per l'Italia" e della Zuritel spa, le due ultime entrambe correnti in Milano alla via Benigno Crespi 23; intraprenda ogni ulteriore e consequenziale iniziativa di competenza in ordine alle vicende di cui al presente esposto / reclamo;

proceda se del caso in via cautelare ex art 14 bis l. 10 ottobre 1990, n. 287;

si producono:

- 1) estratto Condizioni generali di polizza Vittoria Assicurazioni spa;
- 2) estratto Condizioni generali di polizza Zuritel spa;
- 3) estratto Condizioni generali di polizza Zurich plc;
- 4) copia comunicazione Vittoria Assicurazioni al proprio assicurato;
- 5) comunicazione Vittoria riscontro reclamo Isvap;
- 6) estratto circolare ANIA

con riserva di ulteriormente produrre dedurre anche all'asito dell'emanando regolamento procedurale.

Torino, 18 maggio 2012

degli assicurati in termini di contenimento dei premi. Numerose associazioni di settore lamentano che nel concreto queste politiche avrebbero un impatto pregiudizievole sull'autonomia dei singoli artigiani sia riguardo alle modalità di scelta di altri operatori il cui intervento possa essere necessario per la riparazione del danno (ad es.: officine meccaniche), sia – soprattutto – in relazione all'approvvigionamento dei pezzi di ricambio che sarebbero acquistati e forniti dalla compagnia attraverso distributori convenzionati. **Occorre in sostanza verificare se queste prassi commerciali, anziché determinare gli attesi contenimenti dei costi, in realtà non si siano risolte soltanto in uno svantaggio per le carrozzerie di minori dimensioni non fidelizzate a grandi compagnie".**

⁵Dall'audizione del Presidente dell'ANIA avanti la Commissione Industria del Senato dell'8/11/2011: *"Il divieto di cessione del credito del diritto al risarcimento del danno che è causa di speculazioni e aumenti immotivati degli indennizzi: la cessione del diritto al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti costituisce una pratica diffusa che determina un'alterazione dei rapporti tra creditore della prestazione risarcitoria, da una parte, e debitore responsabile dell'evento dannoso e suo assicuratore, dall'altra. La prassi consiste nell'acquisto da parte di intermediari di tali diritti di credito, senza che vi sia stata alcuna valutazione dei danni in contraddittorio con il responsabile, e nella successiva ripresentazione della pretesa risarcitoria nei confronti dell'impresa di assicurazione con tentativo di lucrare, aumentandole, sulle somme destinate al ristoro del danno. Ciò determina sia il rischio che il danneggiato si veda liquidare in via anticipata somme non congrue rispetto al danno subito, sia una ricorrente speculazione che conduce ad un incremento del danno, a esclusivo vantaggio dell'intermediario dei sinistri. Il divieto della cessione del credito (fatta salva l'ipotesi che l'assicuratore abbia accettato la cessione del suo debito) è una proposta condivisa con le maggiori Associazioni dei consumatori".*